

**Regolamento Commissione Consiliare  
di Garanzia e Controllo  
del Comune di Cecina**

**INDICE**

**Art. 1 – Istituzione**

**Art. 2 – Composizione e partecipazione**

**Art. 3 - Competenze**

**Art. 4 – Operatività**

**Art. 5 – Adunanze**

**Art. 6 – Rinvio**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n 107 del 23/12/2014  
Pubblicazione all'albo-online del Comune in data 22/01/2014

## **Art. 1 – Istituzione**

E' istituita quale ulteriore articolazione del Consiglio Comunale, a norma del comma 7 dell'art. 22 dello Statuto nonché dell'art. 19 del Regolamento del Consiglio Comunale, la Commissione di garanzia e controllo.

La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato.

## **Art. 2 - Composizione e partecipazione**

1. La Commissione è composta da 7 membri, di cui 4 appartenenti ai gruppi di maggioranza e 3 ai gruppi di minoranza, eletti con votazione assembleare dal Consiglio Comunale nel rispetto delle designazioni dei gruppi consiliari, secondo le modalità di cui all'art. 12 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio Comunale tra i consiglieri di minoranza.
3. Nella prima seduta la Commissione elegge un Vice Presidente che avrà il compito di sostituire il Presidente assente, a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da personale assegnato alla struttura organizzativa a supporto del Consiglio Comunale, designato dal dirigente preposto alla struttura.
5. Il Sindaco partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto.
6. Possono partecipare ai lavori della Commissione tutti i consiglieri comunali e gli assessori, con facoltà di intervenire nelle modalità e tempistiche valutate idonee dal Presidente.

## **Art. 3 - Competenze**

La Commissione svolge le sue funzioni relativamente ai seguenti ambiti:

- a) verifica i tempi e le modalità di esecuzione degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
- b) svolge attività di approfondimento e controllo su questioni di particolare rilevanza demandate dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco

E' ricondotta nella competenza della Commissione stessa, qualora se ne ravvisi l'opportunità, la facoltà di proporre al Consiglio Comunale l'integrazione delle proprie competenze con materie ulteriori rispetto a quelle sopra individuate.

La Commissione riferisce al Consiglio Comunale almeno una volta l'anno sulle attività svolte, secondo le modalità concordate tra il Presidente del Consiglio Comunale ed il Presidente della Commissione

## **Art. 4 – Operatività**

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento delle proprie funzioni la Commissione ha diritto ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune,

dai Settori, dagli Uffici e Servizi, le informazioni, notizie, dati ed atti relativi agli ambiti di competenza.

Può inoltre convocare ai lavori della commissione, al fine di acquisire informazioni, approfondimenti, chiarimenti ecc., i Dirigenti, i responsabili apicali degli uffici e servizi comunali, i Revisori, il Segretario Generale, i rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi, i responsabili di enti ed aziende controllati dal Comune, i consiglieri comunali e gli assessori.

I soggetti convocati forniscono alla commissione ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti.

### **Art. 5 – Adunanze**

1. In relazione all'espletamento delle proprie competenze, la commissione è convocata:
2. – dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente per gli ambiti di cui all'art. 3, comma 1) lettera a);
- da 1/3 dei componenti il Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco per gli ambiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera b).
3. I membri della Commissione possono rivolgere al Presidente richiesta motivata tesa ad ottenere la convocazione della Commissione stessa.
4. La comunicazione della convocazione della Commissione Consiliare deve essere effettuata dal Presidente agli interessati almeno cinque giorni prima la data prevista per l'adunanza
5. In casi eccezionali di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a suddetto termine, purché tutti i membri siano avvisati con mezzi idonei a raggiungere lo scopo e ne abbiano dato conferma di ricevuta .
6. La comunicazione della convocazione può essere perfezionata mediante invio di e-mail all'indirizzo dei membri della Commissione, comunicato dagli stessi nella prima seduta della Commissione, il quale si intende valido sino a nuova e diversa comunicazione.
7. Le adunanze della Commissione si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le sedute della commissione possono essere pubbliche o riservate a seconda degli argomenti in discussione: sono di norma pubbliche per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a), riservate per gli argomenti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b), salva diversa determinazione della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
9. La verbalizzazione delle sedute, avviene, di norma, con supporti tecnici ed informatici idonei all'archiviazione dei relativi verbali.

### **Art. 6 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto contemplato dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché alla normativa vigente.